

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO
E LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA E DI VERONA
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI PREVISTI
DALLA L.R. 17 NOVEMBRE 2020, N. 34
AI MEDICI SPECIALIZZANDI**

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia;

E

l'Università degli Studi di Padova (CF. 8000648021) con sede in Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Daniela Mapelli;

E

l'Università degli Studi di Verona (CF.93009870234), con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini;

Premesso che:

- la Regione del Veneto (di seguito denominata Regione) e le Università degli Studi di Padova e Verona (di seguito denominate Università) prendono atto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 della Legge regionale 17 novembre 2020, n. 34 in merito al riconoscimento ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle medesime Università (ad eccezione di quelli reclutati ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettere a) e b) e articolo 2 ter, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) direttamente impiegati nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Virus Sars-Cov 2 di un beneficio economico corrispondente a quello previsto dai provvedimenti della Giunta Regionale che, in attuazione delle previsioni dell'articolo 1 del D.L. 18/2020, attribuiscono analogo beneficio al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale;

- la Regione e le Università, nel prendere altresì atto che i commi 4 e 5 del citato articolo 1 della L.R. 34/2020 stabiliscono che i criteri e le modalità di erogazione del beneficio sono definiti tramite accordi tra di esse, tenuto conto di quanto previsto dai predetti provvedimenti della Giunta regionale, con il presente protocollo danno applicazione alla disposizione di legge citata;

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, intitolato *"Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*, al Titolo VI detta la disciplina della formazione specialistica dei medici;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, n. 68, recante *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*, emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, all'articolo 3, comma 5, stabilisce che *"Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui*

all'articolo 5, comma 5. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica".

Si conviene quanto segue.

Art. 1. Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2. Definizione del contesto e del monte risorse complessivo a disposizione

L'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 ha determinato nella Regione del Veneto una generalizzata riorganizzazione delle attività in ambito sanitario e socio-sanitario, sia ospedaliera che territoriali, che si è tradotta da un lato nell'incremento dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, e dall'altro nella riconversione di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio.

Ciò ha prodotto un notevole impatto sulle condizioni di svolgimento delle attività da parte tutti i professionisti, ivi compresi i medici specializzandi, in particolare di quelli impegnati nei reparti e servizi di assistenza ai pazienti Covid-19 e in attività collegate all'emergenza Covid-19, elevando per gli stessi il disagio nell'esercizio delle proprie funzioni.

Con il presente protocollo la Regione e le Università concordano le seguenti linee di intervento finalizzate all'obiettivo del riconoscimento dell'impegno profuso dai medici in formazione specialistica per far fronte all'emergenza Covid-19, anche in condizioni di elevato rischio biologico, e al ristoro dello stato di disagio conseguente alle condizioni di svolgimento delle attività e alle misure organizzative adottate.

Le risorse stanziare dalla Regione con la L.R. 34/2020, pari a 784.022 euro, saranno ripartite tra le due Università in ragione del numero di medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria all'ultimo e penultimo anno di corso negli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 che hanno partecipato alle attività collegate all'emergenza Covid-19. Le Università provvederanno ad inviare i relativi dati alla Regione del Veneto contestualmente alla trasmissione alla medesima del testo del presente Protocollo sottoscritto dai Rettori o loro delegati.

Art. 3. Criteri per il riconoscimento ai medici specializzandi dei benefici legati all'emergenza covid

Le Università, d'intesa con le aziende ed enti del SSR, riconosceranno ai medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso (con le eccezioni previste dalla L.R. 34/2020) che sono stati impegnati nelle attività correlate all'emergenza un premio da graduare in relazione all'intensità dell'impegno profuso, malgrado le condizioni di elevato rischio e di disagio affrontato, favorendo prioritariamente le fasce a maggior rischio

I criteri da utilizzare per definire l'entità economica di tale premio sono i seguenti:

1. disagio da impegno profuso nell'esercizio delle proprie funzioni;
2. disagio organizzativo;
3. entità potenziale del rischio biologico;

4. grado di continuità dell'incidenza dei primi 3 criteri nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la conclusione dello stato di emergenza.

In analogia quanto previsto per i medici dipendenti del SSR dalla deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 4 giugno 2020, sono definite le seguenti fasce che individuano i medici in formazione specialistica a cui attribuire il premio:

1° Fascia: medici specializzandi che nelle unità operative di assegnazione sono stati direttamente coinvolti in modo prevalente nelle attività mediche e nei compiti assistenziali effettuabili secondo la previsione dell'art. 38 del D.Lgs. 368/1999 nei confronti di pazienti Covid, attività contraddistinte da massimo disagio organizzativo o di svolgimento delle attività, massimo rischio biologico potenziale e continuità dell'incidenza dei criteri stessi (reparti, servizi o attività: malattie infettive, pneumologia, terapie intensive e sub - intensive, reparti di anestesia e rianimazione, pronti soccorsi, SUEM, geriatria e medicina con attività prevalente Covid, eventuali reparti, servizi o attività diversamente descritti presenti a livello aziendale con prevalente attività Covid non ricomprese fra quelle sopra indicate che comunque presentino in modo oggettivo i requisiti sopra enunciati).

2° Fascia: medici specializzandi impegnati in attività connesse all'emergenza Covid attraverso attività di supporto contraddistinte da medio disagio organizzativo e/o di svolgimento delle attività, medio rischio biologico potenziale e continuità dell'incidenza dei criteri stessi (reparti, servizi o attività di: Microbiologia, Laboratorio negli ospedali Covid, Radiologia, Servizi del dipartimento di prevenzione o del Distretto impegnati nella gestione dell'emergenza, Geriatria e Medicina senza prevalente attività Covid, Lungodegenza, Oncologia, ORL, Odontoiatria, Medicina d'urgenza, eventuali reparti, servizi o attività presenti a livello aziendale, non ricompresi fra quelli sopra indicati che comunque presentino in modo oggettivo i requisiti sopra enunciati).

3° Fascia: medici specializzandi impegnati in reparti, servizi o attività, contraddistinti da basso disagio organizzativo e/o collegato all'impegno profuso, basso/medio rischio biologico potenziale e continuità dell'incidenza dei criteri stessi, che nel periodo dell'emergenza hanno risposto a fabbisogni assistenziali non assicurabili in reparti Covid dedicati, riorganizzati al fine di assicurare assistenza specialistica ai pazienti Covid o presunti tali, nonché in attività e servizi che hanno subito notevoli cambiamenti organizzativi, logistici o dei percorsi assistenziali, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività sanitarie dell'azienda. Le attività e i servizi rientranti in questa fascia saranno individuati in sede aziendale.

Saranno riconosciuti gli importi massimi di euro 1.400,00 ai medici specializzandi collocati nella 1° fascia, di euro 750,00 a quelli collocati nella 2° fascia e di euro 350,00 a quelli collocati nella 3° fascia.

1. Il compenso sarà erogato ai singoli medici specializzandi adibiti nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la conclusione dello stato di emergenza ai servizi e reparti di cui sopra nelle seguenti misure:
 - il 100% degli importi procapite fissati qualora la presenza presso i servizi e reparti sia stata pari o superiore al 60% del numero delle giornate complessive di attività assistenziale effettuabili in relazione all'impegno richiesto;
 - il 70% degli importi procapite fissati qualora la presenza sia stata inferiore al 60% e pari o superiore al 40% del numero delle giornate complessive di attività assistenziale effettuabili in relazione all'impegno richiesto;

- il 40% degli importi procapite fissati qualora la presenza sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero delle giornate complessive di attività assistenziale effettuabili in relazione all'impegno richiesto;
2. Va riconosciuto come presente a tutti gli effetti anche chi risultava in infortunio/malattia da Covid-19 o in quarantena con sorveglianza attiva.
 3. Non spetterà alcun compenso ai medici specializzandi la cui presenza presso i servizi e i reparti sia stata inferiore al 20% del numero dei giorni in cui si articolava l'impegno richiesto.
 4. Il riconoscimento del beneficio economico sarà effettuato previa attestazione delle direzioni sanitarie delle aziende ULSS e ospedaliere che i medici specializzandi sono stati adibiti alle attività, reparti servizi, sopra descritti all'interno delle percentuali di presenza di cui al punto 1.
 5. I medici specializzandi avranno diritto al beneficio in oggetto qualora abbiano prestato servizio nei medesimi reparti previsti nella contrattazione aziendale in applicazione della DGR 715/2020.

Art. 4. Rendicontazione

In seguito all'individuazione del numero di beneficiari per fascia e dei relativi importi spettanti in relazione al periodo di lavoro prestato presso i reparti oggetto dell'accordo, gli Atenei provvederanno a trasmettere alla Regione del Veneto un rendiconto delle spese sostenute a titolo di Premialità Covid.

Art. 5. Sottoscrizione in forma elettronica

Il presente protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra forma elettronica qualificata.

Regione del Veneto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Padova

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Verona

Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

(firmato digitalmente)